

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3753 del 06/10/2016
Oggetto	DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 - LE ROMAGNOLE SOC. COOP. AGRICOLA P.A. - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER IMPIANTO SITO IN COMUNE DI ALFONSINE, VIA STROPPATA, N.7. MODIFICA SOSTANZIALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3878 del 06/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno sei OTTOBRE 2016 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 - **LE ROMAGNOLE SOC. COOP. AGRICOLA P.A.** - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ATTIVITÀ DI LAVORAZIONE, TRASFORMAZIONE E VENDITA VINI E MOSTI SITA IN COMUNE DI ALFONSINE, VIA STROPPATA, N.7. **MODIFICA SOSTANZIALE.**

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la *Legge 7 aprile 2014, n. 56*, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

VISTA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2170 del 21 dicembre 2015* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

CONSIDERATO che per l'esercizio dell'attività di lavorazione, trasformazione e vendita vini e mosti in oggetto, la Ditta **Le Romagnole Soc. Coop. Agricola P.A.** risulta in possesso dell'AUA adottata con provvedimento della Provincia n. 1456 del 06/05/2015, come comunicato dallo SUAP dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna con nota acquisita agli atti della Provincia PG n. 47022 del 18/05/2015;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico (SUAP) dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 25/02/2016 e acquisita da questa ARPAE con PGRA 2671/2016 in data 08/03/2016 (Pratica Sinadoc 8961/2016), da **Le Romagnole Soc. Coop Agricola P.A** (C.F./P.IVA 00082850397), con sede legale in comune di Lugo, via Fiumazzo n. 72 e impianto in Comune di Alfonsine, Via Stroppata, n. 7, intesa ad ottenere il rilascio di nuova AUA per modifica sostanziale, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi);
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n. 152/2006 e smi).

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- ✓ *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale" - Parte III in materia di disciplina e autorizzazione degli scarichi idrici;

- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province e ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi di acque reflue in acque superficiali;
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/06 e smi;
- ✓ *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- ✓ *DGR n. 286 del 14 febbraio 2005* concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- ✓ *DGR n. 1860 del 18 dicembre 2006* recante linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286/2005;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE n. 8961/2016, emerge che:

- la Ditta svolge attività di lavorazione e trasformazione e vendita di uve, vini e mosti;
- in data 25/02/2016 Le Romagnole Soc. Coop Agricola P.A. ha presentato al SUAP dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna istanza di modifica sostanziale dell'AUA, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, e relativa documentazione tecnico-amministrativa allegata, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico di acque di reflue industriali in acque superficiali ai sensi dell'art.124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) di cui si richiede modifica;
 - autorizzazione allo scarico di acque di reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) di cui si richiede modifica.
- Sono state effettuate le seguenti modifiche agli scarichi:
 1. viene eliminato lo scarico di acque reflue industriali di lavorazione denominato "2" con recapito nella fognatura pubblica di Via Stroppata. Le acque reflue sono state deviate mediante la realizzazione di un nuovo tratto di fognatura con collegamento alla esistente rete interna recapitante nello scarico denominato "6" ora identificato con "s6". Conseguente è stato eliminato lo scarico di "troppo pieno" denominato "3" ora "s3" in cui confluisce solo un pozzetto a caditoia per lo smaltimento delle acque meteoriche del piazzale;
 2. Si è provveduto alla posa di n. 2 vasche interrato di decantazione della capacità complessiva di mc 42;
 3. E' stato installato il campionatore automatico sullo scarico "6" ora "s6";
 4. E' stato realizzato lo spostamento di qualche linea fognaria interna;
 5. E' stata realizzata una nuova linea interna per lo smaltimento delle acque meteoriche della tettoia posta a Nord-est dello stabilimento, con recapito nello scarico denominato "9" ora "s9";
 6. I restanti scarichi "1" - "4" - "5" - "7" - "8" - "9" sono stati rinominati rispettivamente in "s1", - "s4" "s5" - "s7" - - "s8" - "s9";
 7. La Ditta ha acquistato dal proprio confinante un fabbricato adibito a magazzino di deposito con relativa area scoperta in adiacenza al proprio stabilimento. Si è pertanto provveduto ad adeguare la planimetria delle fognature riportando le linee fognarie esistenti costituite unicamente da fognature per lo smaltimento delle acque meteoriche ed indicando i relativi punti di scarico con "s10" - "s11" - "s12" - "s13". Il recapito finale dei suddetti scarichi è costituito dalla fognatura comunale di Via Reale che attraversa il cortile della proprietà confinante venditrice.
Le variazioni strutturali di cui sopra, comportano la modifica permanente delle caratteristiche degli scarichi, soggetti pertanto a nuova autorizzazione.
- come previsto dall'art. 4, comma 1) del DPR n. 59/2013, è stata esperita da ARPAE SAC di Ravenna la verifica di correttezza formale della domanda che risultava completa ai fini dell'avvio del procedimento, come comunicato con nota PGRA 3727/2016 del 01/04/2016, e contestualmente non sussisteva la necessità di richiedere alla Ditta interessata documentazione integrativa;

- ai fini dell'adozione dell'AUA, risultano acquisiti i seguenti pareri favorevoli con prescrizioni:
 - parere di ARPAE Servizio territoriale di Ravenna in merito alla modifica dell'autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue industriali, acquisito con nota PGRA 4364/2016 del 14/04/2016;
 - parere del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale in merito alla compatibilità idraulica dello scarico diretto di acque reflue industriali e meteoriche, nel canale consorziale Alfonsine, acquisito con nota PGRA 6665/2016 del 07/06/2016;
 - parere dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in merito alla modifica dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, acquisito con nota PGRA 6900/2016 del 10/06/2016.

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al DLgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione di nuova AUA per modifica sostanziale a favore de Le Romagnole Soc. Coop Agricola P.A., nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di lavorazione e trasformazione e vendita di uve, vini e mosti, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 4) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Ricci della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. **DI ADOTTARE**, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore de **Le Romagnole Soc. Coop Agricola P.A** (C.F./P.IVA 00082850397), con sede legale in comune di Lugo, via Fiumazzo n. 72 e impianto in Comune di Alfonsine, Via Stroppata, n. 7, per l'esercizio dell'attività di lavorazione e trasformazione e vendita di uve, vini e mosti,, fatti salvi i diritti di terzi;
2. **DI DARE ATTO** che la presente AUA sostituisce la precedente AUA adottata con provvedimento della Provincia n. 1456 del 06/05/2015 e rilasciata dallo SUAP dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna con nota pg della Provincia 47022/2015 del 18/05/2015.
3. In particolare la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue industriali (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza di ARPAE SAC Ravenna
 - autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza comunale;

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

4. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
- 3.a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
- l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi in acque superficiali di acque reflue industriali ,
 - l'**Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue industriali .
- È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;
- 3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.
- Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:
- ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;
- 3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
5. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
6. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
8. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ad HERA SPA quale in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato e al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

SCARICHI IN ACQUE SUPERFICIALI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI .**Condizioni**

1. le acque da scaricare sono costituite da acque reflue industriali provenienti dalle operazioni di lavaggio e risciacquo vasche, pavimenti ed attrezzature unite ad acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne delle zone di lavorazione (non ricadenti nel campo di applicazione della DGR n.286/05) che recapitano in pubblica fognatura previo passaggio in un sistema di decantazione per poi confluire nel pozzetto di prelievo individuato nella planimetria con il **n. s6**;
2. In caso di piovosità eccezionale, se le acque reflue di cui sopra non possono essere ricevute dalla rete fognaria pubblica, è stata prevista, **in uscita dal pozzetto ufficiale dello scarico s6** , ed in via esclusivamente cautelativa, una condotta denominata “troppo pieno” avente uno scarico individuato nella planimetria allegata con il **n.s7, che recapita** nello Scolo Consortile Alfonsine, bacino idrografico del Canale Destra Reno;
3. per le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, la Ditta, dichiara di non ricadere nel campo di applicazione della DGR n.286/05 e DGR n.1860/06,

Prescrizioni

- a) lo scarico indicato con **s7 delle** acque reflue industriali viene attivato in caso di eventi meteorologici eccezionali utilizzando una condotta di “troppo pieno”;
- b) lo scarico delle acque reflue industriali (indicato con s7 nella planimetria - tavola unica stato modificato comparato del 16/02/2016) deve essere conforme ai limiti indicati nella Tabella 3 dell'Allegato 5 della parte terza del D.L.vo n.152/06;
- c) con cadenza almeno annuale, qualora lo scarico venga attivato, dovrà essere effettuata un'analisi delle acque reflue industriali su campione rappresentativo, che attesti la conformità alla tabella 3 dell'allegato 5 della parte terza del D.L.vo n.152/06, firmato da tecnico abilitato, da conservare ed essere resa disponibile nel caso di eventuali controlli;
- d) i pozzetti di prelievo ai fini del controllo devono essere idonei al prelevamento di campioni delle acque reflue industriali (conforme alla normativa tecnica prevista in materia). Essi vanno mantenuti costantemente accessibili, a disposizione degli organi di vigilanza. Su di essi va garantita una periodica attività di manutenzione e sorveglianza per mantenere una costante efficienza del sistema;
- e) la planimetria della rete fognaria completa - tavola unica stato modificato comparato del 16/02/2016 - dove è indicato il punto di prelievo ai fini del controllo della qualità dello scarico **s7**, costituisce parte integrante della presente AUA;
- f) nel caso si verificano imprevisti tecnici all'impianto di trattamento delle acque reflue industriali che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, dovrà esserne data immediata comunicazione ad ARPAE SAC e Servizio Territoriale di Ravenna;
- g) il pozzetto ufficiale di prelevamento, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 s.m.i, dovrà essere mantenuto sempre accessibile agli organi di vigilanza. Dovranno essere pertanto previsti opportuni interventi di manutenzione e sullo stesso non dovranno essere mai depositati materiali di alcun tipo.
- h) Gli scarichi individuati nella planimetria allegata alla presente AUA, indicati con s1 – s3 – s4 – s5 – s8 – s9 – s10 – s11 – s12 – s13, devono essere sempre costituiti da acque meteoriche pulite.

SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI.

Condizioni

- a) Le acque reflue industriali, di prima pioggia e le acque reflue di dilavamento sono immesse nella pubblica fognatura;
- b) Le acque reflue domestiche e le acque reflue provenienti da operazioni di lavaggio vasche, caratterizzate dalla presenza di tensioattivi, solidi sospesi e solfiti vengono inviate allo scarico finale dopo opportuno trattamento di depurazione mediante sistema di decantazione;
- c) sono state effettuate le seguenti modifiche agli scarichi:
 - viene eliminato lo scarico di acque reflue industriali di lavorazione denominato "2" con recapito nella fognatura pubblica di Via Stroppata. Le acque reflue sono state deviate mediante la realizzazione di un nuovo tratto di fognatura con collegamento alla esistente rete interna recapitante nello scarico denominato "6" ora identificato con "s6". Di conseguenza è stato eliminato lo scarico di "troppo pieno" denominato "3" ora "s3" in cui confluisce solo un pozzetto a caditoia per lo smaltimento delle acque meteoriche del piazzale;
 - Si è provveduto alla posa di n. 2 vasche interrate di decantazione della capacità complessiva di mc 42;
 - E' stato installato il campionatore automatico sullo scarico "6" ora "s6";
 - E' stato realizzato lo spostamento di qualche linea fognaria interna;
 - E' stata realizzata una nuova linea interna per lo smaltimento delle acque meteoriche della tettoia posta a Nord-est dello stabilimento, con recapito nello scarico denominato "9" ora "s9";
 - I restanti scarichi "1" - "4" - "5" - "7" - "8" - "9" sono stati rinominati rispettivamente in "s1", - "s4" "s5" - "s7" - "s8" - "s9";
 - La Ditta ha acquistato dal proprio confinante un fabbricato adibito a magazzino di deposito con relativa area scoperta in adiacenza al proprio stabilimento. Si è pertanto provveduto ad adeguare la planimetria delle fognature riportando le linee fognarie esistenti costituite unicamente da fognature per lo smaltimento delle acque meteoriche ed indicando i relativi punti di scarico con "s10" - "s11" - "s12" - "s13". Il recapito finale dei suddetti scarichi è costituito dalla fognatura comunale di Via Reale che attraversa il cortile della proprietà confinante venditrice (immobile con velatura azzurra nella planimetria fognature).

Prescrizioni

1) Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, cucine e lavanderie domestiche), unicamente lo scarico derivante da: cantina con pigiatura e attività di lavaggio dei vasi vinari e scarichi da addolcitore e condense di torri evaporative convoglianti tutti nello scarico identificato in planimetria con la sigla **S6**. I restanti scarichi S10 - S11 - S12 e S13 convogliano in fognatura esclusivamente acque meteoriche pulite.

2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella 2 Regolamento Comunale per gli scarichi in rete fognaria pubblica ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti di emissione:

$4.5 < \text{pH} < 10$

$\text{BOD5} < = 15.000 \text{ mg/l}$

COD < = 20.000 mg/l

COD < = 350 Kg/d

SST < = 3.000 mg/l

Solfiti (SO₃) < = 50 mg/l

3) Le deroghe di cui al punto precedente sono concesse sulla base di un volume di scarico non superiore a : 30.000 mc/anno; 200 mc/g e 10 mc/h. Ogni quattro anni, a partire dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico. Hera si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse.

4) La Ditta dovrà presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate da eseguire nel periodo **Settembre - Dicembre 2016** e comunque quando entreranno in funzione le vasche di sedimentazione, al fine di verificarne il rispetto dei limiti di cui al punto 2.

5) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea delle acque industriali di cui lo scarico **S6**

- Vasche di sedimentazione con volume complessivo pari a 42 mc
- campionatore automatico modello e posizione concordati con HERA.
- pozzetto di prelievo costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo.

6) I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to 4 potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA

7) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

8) Nel caso in cui si dovesse procedere alla realizzazione della rete fognaria nera a servizio dell'area le reti di scarico interne dovranno essere adeguate alla nuova tipologia di servizio secondo i tempi e le modalità che saranno impartite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.

9) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.

10) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ad Arpae - Sac e ad Arpae - S.T. Faenza - Bassa Romagna, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

11) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura.

12) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.

13) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ad Arpae - Sac e ad Arpae - S.T. Faenza - Bassa Romagna e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

14) La Ditta deve stipulare con HERA S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Hera provvederà ad inviare alla ditta specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o dal legale rappresentate della ditta, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa.

15) Il titolare è tenuto a presentare a HERA denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

16) Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni. Inoltre, entro 3 mesi dal ricevimento dell'atto autorizzativo, la chiusura dello scarico S3 dovrà essere comprovata con documentazione fotografica atta a dimostrare l'effettiva messa Fuori Uso del collegamento tra detto scarico e la rete fognaria pubblica presente in via Stroppata.

17) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA si riserva la facoltà di richiedere all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

18) I valori di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

19) E' fatto obbligo al titolare dello scarico di non immettere e di evitare l'immissione nella fognatura di sostanze vietate ai sensi della vigente normativa.

20) I pozzetti ufficiali di prelevamento, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.lgs 152/06 e s.m.i, dovranno essere mantenuti sempre accessibili ed in sicurezza agli organi di vigilanza. Dovranno essere pertanto previsti opportuni interventi di manutenzione e sugli stessi non dovranno essere mai depositati materiali di alcun tipo.

21) Alla luce delle modifiche apportate alla rete fognaria e alle relative aree afferenti a ciascun manufatto di scarico diretto nel canale di scolo consorziale "Alfonsine", si invita la Ditta a presentare al consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, istanza di variante all'atto di concessione n. 135 del 03/01/2003;

22) la planimetria della rete fognaria completa – tavola unica stato modificato comparato del 16/02/2016 – costituisce parte integrante della presente AUA:

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.